

Allegato "A" al numero 18596 di raccolta

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA – O.N.L.U.S."**

### **Articolo 1) – Denominazione**

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata:

"Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza O.N.L.U.S."

siglabile "A.N.C.R. ONLUS".

### **Articolo 2) - Sede**

L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine n. 13

### **Articolo 3) - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 4) - Scopo**

**L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nei seguenti settori:**

**a) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409;**

**b) attività di promozione della cultura e dell'arte e in particolare attività di promozione e diffusione della storia del secolo scorso e di questo secolo con particolare riferimento alla Resistenza, alla Deportazione, alla Seconda Guerra Mondiale.**

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione delle attività direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

### **Articolo 5) - Oggetto**

Per il conseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge le seguenti attività:

**a) raccoglie e ordina i documenti cinematografici e audiovisivi sulla storia del secolo scorso e**

**di questo secolo, con particolare riferimento alla Resistenza, alla Deportazione, alla seconda guerra mondiale, di produzione amatoriale o professionale e provenienti da tutto il mondo;**

b) promuove la realizzazione di interviste filmate e la raccolta di documentazione in merito a figure ed episodi particolarmente significativi ed importanti **sugli stessi temi**;

c) promuove la raccolta e la catalogazione di materiale cinematografico documentario sul periodo fascista;

d) promuove manifestazioni culturali nazionali ed internazionali ed eventualmente la pubblicazione di studi e monografie interessanti gli oggetti di cui alle lettere a), b) e c);

e) organizza corsi di preparazione e di aggiornamento, incontri e seminari con lo scopo di incoraggiare l'uso del mezzo cinematografico da parte di storici e studiosi, sia come fonte documentaria sia come mezzo di divulgazione.

**f) svolge attività didattica concernente l'insegnamento della storia, attraverso le fonti audiovisive.**

#### **Articolo 6) – Soci - Criteri di ammissione e di esclusione**

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione, presentata da almeno due soci, verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere:

-soci sostenitori;

-soci ordinari.

**-soci onorari.**

**La quota minima per i soci ordinari e le altre quote per i soci sostenitori saranno stabilite annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.**

**La qualifica di socio onorario viene attribuita con delibera motivata dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.**

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci avranno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e, sulla base delle norme contenute in apposito Regolamento, frequentare la biblioteca e la cineteca dell'Archivio.

Essi potranno partecipare gratuitamente alle varie manifestazioni organizzate dall'Archivio e fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall'associazione stessa.

La qualità di socio si perde per recesso, **da comunicarsi all'associazione in forma scritta con un preavviso di almeno 30giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale, esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, o morosità nel pagamento delle quote associative annuali.**

I soci receduti od esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative non sono trasferibili **né rivalutabili.**

#### **Articolo 7) – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da contributi vincolati erogati da privati, da enti ed istituzioni pubbliche.
- d) da donazioni o lasciti testamentari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- a1) dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;**
- b) da contributi di privati;

- c) da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da contributi a fondo perduto erogati dagli enti pubblici e/o privati;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **Articolo 8) – Esercizio sociale - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i quattro mesi successivi alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o **capitale** durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 9) – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori del Conti.

#### **Articolo 10) – Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, che vi intervengono con pari diritti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo e di quello preventivo.

Essa delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (di cui predetermina anche il numero), sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega, in prima convocazione, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

L'Assemblea si considera straordinaria quando è chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la regolarità della convocazione e la validità delle deliberazioni **dell'assemblea straordinaria**, valgono le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Per le sole modifiche riguardanti lo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci partecipanti all'Assemblea fatto salvo comunque il disposto dell'art. 21 u.c.C. C:

### **Articolo 11)– Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più Consiglieri (ma non la maggioranza), gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione: i Consiglieri cooptati rimarranno in carica sino alla prossima assemblea che potrà confermarli o sostituirli.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, senza limitazioni. Rientrano nei suoi compiti:

- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- compilare l'eventuale Regolamento per il buon funzionamento dell'Associazione, **da approvarsi dall'assemblea e la** cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- predisporre eventuali variazioni dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

Le adunanze del Consiglio sono convocate a cura del Presidente tramite lettera inviata per posta o via fax o per posta elettronica **o anche consegnata a mano** a tutti i Consiglieri almeno **10 giorni prima**; le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti, **qualunque sia il loro numero**.

I consiglieri non possono rilasciare deleghe.

#### **Articolo 12) - Presidente, Vice Presidente e Segretario**

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio. Essi durano in carica tre **anni** e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri di firma e rappresentanza spettano al Vice Presidente, la cui firma, in nome dell'Associazione, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 13) – Direttore**

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti ovvero estraneo ad essi, il Direttore dell'Archivio e, in accordo col Direttore ed alle sue dipendenze, il personale che riterrà opportuno nominare.

Il Direttore dell'Archivio promuove e regola tutte le attività, le ricerche, le manifestazioni varie di cui all'oggetto sociale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà

periodicamente riferire sull'attività svolta.

#### **Articolo 14) – Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, anche estranei all'Associazione stessa : essi durano in carica tre **anni** e sono rieleggibili.

L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di consigliere e tra i membri del Collegio dei Revisori ed i componenti del Consiglio Direttivo non devono esserci legami di parentela o di affinità entro il terzo grado.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto. Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono la relazione da presentare in Assemblea relativa ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15) – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo aver soddisfatto tutte le passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che operano in identico o analogo settore di attività, **sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .**

#### **Articolo 16) – Disposizioni varie**

L' "Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza ONLUS" **può** associarsi, quale ente storico a carattere non territoriale, all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, secondo lo Statuto di detto Ente e ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 gennaio 1967 n. 3.

Il Consiglio Direttivo dell'Archivio nomina i propri rappresentanti presso l'Istituto Nazionale.

L' "Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza ONLUS", potrà inoltre associarsi ad **altre** associazioni ed enti che rispondano agli stessi scopi generali e con cui siano possibili attività di collaborazione.

**Articolo 17) – Norme di chiusura**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile, a quanto previsto dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 e **s.m.i.** ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione

Torino 23/02/2006

in originale firmato

BRUNO GAMBAROTTA

Dottor MARIO TRAVOSTINO Notaio